

STATUTO

**CENTRO DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE
E SCAVI DI TORINO PER IL
MEDIO ORIENTE E L'ASIA**

Art. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituito il "Centro di Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia", con sede in Torino.

Il Centro è un ente senza scopo di lucro costituito a' sensi del Libro I del Codice Civile e riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica N. 702 del 28 marzo 1972.

Art. 2

OGGETTO

Il Centro, escluso ogni e qualsiasi scopo di lucro, si propone, nel nome e per il prestigio di Torino e del Piemonte, di intraprendere e svolgere ricerche e scavi al fine di promuovere la conoscenza delle civiltà del mondo antico e la conservazione delle relative testimonianze, con particolare riferimento ai documenti archeologici delle civiltà fiorite nel Vicino e Medio Oriente, nel bacino del mediterraneo e nell'Asia interna. Le testimonianze considerate saranno oggetto di studi storico-archeologici e tecnici e di iniziative di restauro, valorizzazione e conservazione.

Spetterà inoltre al Centro la diffusione dei risultati delle attività svolte attraverso la pubblicazione di studi sui ritrovamenti e sulle scoperte avvenute, l'organizzazione di esposizioni e la promozione di ogni iniziativa che serva alla divulgazione dei diversi interventi compiuti.

Per la realizzazione dei propri scopi il Centro può partecipare ad altri enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie, può gestire Scuole e/o Centri di Formazione, può concludere e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati e può compiere ogni attività mobiliare e/o immobiliare utile, necessaria o comunque strumentale e/o direttamente connessa al conseguimento dello scopo associativo.

Art. 3

SOCI

Del Centro fanno parte, come Soci, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione CRT.

Su deliberazione dell'Assemblea dei Soci possono inoltre far parte del Centro, come Soci, persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane e straniere, che ne facciano

richiesta e che si impegnino a sostenere l'attività del Centro ed a versare le quote associative stabilite anno per anno dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 4
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ai Soci competono i diritti ad essi attribuiti dalle norme del presente Statuto, dai *deliberata* degli Organi sociali e dalle leggi vigenti.

Ad essi compete l'obbligo di osservare le prescrizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni e di pagare la quota annuale.

Art. 5
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per estinzione dell'ente associato, per recesso, per esclusione e per decadenza.

Il socio che intenda recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso; in difetto, il recesso ha effetto dal momento della chiusura dell'anno successivo e la quota associativa è comunque dovuta.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci per gravi motivi.

I soci decadono automaticamente nel caso in cui non provvedano per due annualità consecutive al versamento della quota associativa annua.

I soci che a qualsivoglia titolo abbiano cessato di far parte dell'Associazione, non possono richiedere la restituzione delle somme versate né vantare diritto o pretesa alcuna sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6
PATRIMONIO

Il patrimonio del Centro è pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), e può essere incrementato da conferimenti in denaro, da beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in genere conferiti a titolo di patrimonio; lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere da parte di soggetti pubblici e privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'impiego del patrimonio, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione degli scopi del Centro e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dal Centro e non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma di euro 50.000,00, che costituisce patrimonio indisponibile del Centro.

Art. 6bis
RISORSE DISPONIBILI

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote annuali e da quelle straordinarie versate dai soci;
- da lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari;
- dai beni mobili ed immobili ricevuti, a qualsiasi titolo, da Enti pubblici e soggetti privati;
- dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dell'Unione Europea, di enti pubblici e soggetti privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività di qualsiasi natura organizzate dall'Associazione;
- dalla parte del reddito del patrimonio eccedente il tasso di inflazione.

Art. 7
ORGANI

Sono organi del Centro:

1. il Presidente;
2. l'Assemblea dei Soci;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Direttore Scientifico;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8
PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, a norma del presente statuto.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro ad ogni effetto di legge di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, sovrintende all'attività del Centro e compie ogni attività che gli sia delegata dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di necessità e/o urgenza il Presidente può adottare qualsiasi provvedimento gestionale che ritenga opportuno, informandone il Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva per la relativa ratifica.

Art. 9
ASSEMBLEA

9.1 - Competenze

L'Assemblea validamente costituita rappresenta tutti i Soci.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dall'Associazione e su quella programmata;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio di previsione, con la determinazione della quota associativa e degli eventuali contributi aggiuntivi, e del programma operativo e finanziario;
- c) l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- d) la nomina dei Consiglieri di Amministrazione e, tra essi, del Presidente;
- e) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, con la determinazione del relativo compenso;
- f) l'eventuale nomina di una Società di Revisione;
- g) qualsiasi delibera attinente l'Associazione e lo stato di socio, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- h) le modifiche dello statuto;
- i) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la destinazione dei beni residuali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

9.2 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i Soci di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per approvare il bilancio di previsione e determinare la quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi proposti ai Soci.

L'Assemblea deve altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti lo ritengono opportuno, nonché nei casi e con le modalità di cui all'art. 20 cod. civ.

9.3 - Costituzione dell'assemblea e votazioni

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio persona fisica avente diritto di intervenire all'assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un altro socio che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione oppure da un procuratore speciale.

Ogni socio non può rappresentare più di un socio.

I soci persone giuridiche possono intervenire all'Assemblea, oltre che in persona del loro legale rappresentante, anche per mezzo di un delegato di quest'ultimo.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando in essa sia rappresentata almeno la metà dei voti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti ed il Direttore Scientifico.

Il verbale dell'assemblea è redatto da un Segretario di volta in volta scelto dal Presidente o da un Notaio, ove necessario.

Il Presidente dell'assemblea nomina, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea e devono comunque ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Soci.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti ed i dissenzienti.

Per la delibera di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.

Art. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque membri proposti dai soci e nominati dall'Assemblea.

Ogni socio ha il diritto di proporre un Consigliere di Amministrazione.

Il Direttore Scientifico partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il numero dei Consiglieri di Amministrazione può essere aumentato, fino ad un massimo di undici, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni dalla data di nomina e sono rieleggibili.

Il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto da un Segretario di volta in volta scelto dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

La carica dei Consiglieri di amministrazione è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

Art. 11

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione compete di:

1. nominare su designazione del direttore scientifico, i membri del Comitato tecnico - scientifico di sua competenza a norma del presente statuto;
2. predisporre il bilancio preventivo del Centro da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, proporre le quote associative annuali e le quote di contribuzione straordinarie da richiedere eventualmente ai Soci, predisporre il programma di ricerche e scavi, nonché delle pubblicazioni e delle iniziative rientranti fra le finalità istituzionali del Centro;
3. approvare le convenzioni di concessione degli scavi e delle ricerche da stipularsi con le competenti autorità degli Stati interessati;

4. redigere il bilancio consuntivo, da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
5. redigere ed approvare il Regolamento per il funzionamento del Centro, e per l'attuazione dei programmi deliberati;
6. dare attuazione ai programmi approvati e prendere i necessari provvedimenti disciplinari su segnalazione del Direttore Scientifico;
7. determinare i compensi eventualmente spettanti alle cariche associative;
8. assumere ogni altro provvedimento necessario ad assicurare il funzionamento del Centro, che non sia dalla legge o dallo Stato attribuito alla competenza di altri Organi.

Art. 12 DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico è il titolare della cattedra di Archeologia e Storia dell'Arte del Vicino Oriente Antico dell'Università degli Studi di Torino oppure altro docente universitario di provata esperienza e competenza nelle materie di attività del Centro o studioso di chiara fama in questi medesimi ambiti.

Il Direttore Scientifico è nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli, nell'ambito degli indirizzi e dei limiti di spesa fissati dal bilancio ed approvati dall'Assemblea dei Soci, dà attuazione ai programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione, cura i rapporti con le Autorità dei Paesi concessionari delle ricerche, sovrintende allo studio e alla pubblicazione dei materiali scavati e alla divulgazione delle attività del Centro, collabora alla predisposizione ed alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed è responsabile della disciplina e del comportamento del personale dipendente.

Il Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni il Direttore Scientifico partecipa di diritto a' sensi dell'art. 10 del presente statuto, può attribuire al Direttore Scientifico un compenso per l'attività svolta.

Nell'espletamento delle sue funzioni il Direttore Scientifico è coadiuvato dal Comitato Tecnico - Scientifico, da un assistente scientifico e da un segretario. Questi ultimi sono nominati, su designazione del Direttore Scientifico, dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce il compenso, e sono assunti come dipendenti.

Art. 13 COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è costituito dal Direttore Scientifico, che lo presiede, e dai responsabili dei singoli programmi di ricerca e delle linee di attività, quali e quanti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su designazione del Direttore Scientifico, per la durata dei rispettivi programmi.

Su motivata proposta del Direttore Scientifico il Consiglio di Amministrazione può chiamare a far parte del Comitato tecnico-scientifico esperti e tecnici di specifica competenza, in relazione alle esigenze organizzative e scientifiche dei singoli programmi da svolgere.

Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico partecipa, con voto consultivo, l'assistente scientifico, che svolge le funzioni di segretario.

Spetta al Comitato tecnico-scientifico predisporre i programmi di ricerche e di scavi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, determinare le modalità per la loro attuazione, stabilire le direttive per l'elaborazione e la catalogazione del materiale e per le relative pubblicazioni nonché per la divulgazione dei risultati delle ricerche.

E' compito del Comitato tecnico-scientifico esaminare le domande per le borse di studio e presentare al Consiglio di Amministrazione le proposte di concessione.

Art. 14

PROPRIETA' DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI

I materiali archeologici eventualmente acquisiti dalle missioni sono destinati ai Musei Civici di Torino per l'incremento delle raccolte esistenti.

La Città ed i Musei Civici si impegnano a degnamente rappresentare al pubblico godimento dette raccolte, ed a curare, in accordo con il Centro, la pubblicazione di appositi cataloghi.

Nel caso che le raccolte assegnate al Museo presentino dei doppioni, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, potrà autorizzare il deposito presso altri Istituti contro il deposito presso i Musei Civici di oggetti di corrispondente importanza e valore posseduti dagli Istituti stessi.

Il materiale di carattere propriamente scientifico proveniente dalle missioni, come i dati di scavo, la documentazione fotografica, le relazioni di proprietà del Centro, saranno di regola depositati presso l'archivio del Centro Scavi.

Art. 15

ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario del Centro inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre l'Assemblea dei Soci approva il programma di attività per l'esercizio successivo ed il relativo bilancio preventivo.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo.

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Soci, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvati dall'Assemblea stessa, saranno inviati a tutti i Soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Associazione.

Art. 16

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione finanziaria dell'Associazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. Ad essi spetta un compenso determinato secondo i minimi della Tariffa dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica l'attività di amministrazione dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Associazione o su determinati affari.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.



Art. 17
INFORMATIVA

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei soci, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, devono essere inviati a tutti i Soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

Art. 18
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in tema di Associazioni legalmente riconosciute.

Art. 19
NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte della Prefettura di Torino, a seguito della sua approvazione assembleare, fatte salve le ratifiche eventualmente necessarie da parte degli Organi collegiali di tutti gli Enti partecipanti.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 10.XI.2009

F.ti: Antonio INVERNIZZI
ANDREA GANELLI